

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI****AVVERTENZA**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

**Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Nome e Cognome: **Andrea Ghizzoni** (Broker Sez. B)  
(X) Responsabile dell'attività di distribuzione

**Iscritto al RUI**

Sezione B Numero B000589804  
Data iscrizione 1/12/2022

**Dati del Broker che intermedia il contratto:**

Denominazione sociale	<b>Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico</b>
Sede legale e operativa	Via Sannio, 3 • 20137 Milano
N° Iscriz. RUI/Sez. B	B000480264
Data iscrizione	13/02/14
Sito Internet	<a href="http://www.facile.it">www.facile.it</a> <a href="http://www.assicurazione.it">www.assicurazione.it</a> <a href="http://www.saturno.it">www.saturno.it</a> <a href="http://www.traveleasy.it">www.traveleasy.it</a>
Telefono	02.5555111
PEC	<a href="mailto:facile.it-broker@pec.it">facile.it-broker@pec.it</a>
e-mail	<a href="mailto:servizioclienti@facile.it">servizioclienti@facile.it</a>

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario sopra forniti possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))**

**L'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS: Via del Quirinale 21 - 00187 Roma**

**Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione**

- Facile.it agisce su incarico del cliente.
- Nell'Allegato A sono riportati i rapporti di collaborazione orizzontale che Facile.it ha in essere con indicazione della sezione e numero d'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari presso l'IVASS e il ruolo svolto da ciascun intermediario.

**Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- Facile.it non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.

b. Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

#### **Sezione IV – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza**

Con riferimento al prodotto di investimento assicurativo proposto, l’Intermediario:

- a) fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice delle assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. Nello svolgimento della propria attività di consulenza, l’intermediario valuta le informazioni fornite dal cliente rispetto le esigenze da questi manifestate, al fine di proporre il contratto più coerente. L’analisi svolta per conto del cliente si basa sulle caratteristiche dei prodotti di investimento assicurativi nella disponibilità dello stesso in virtù di specifici accordi di collaborazione, senza quindi considerare altri prodotti assicurativi disponibili sul mercato. A tal fine, l’intermediario, mediante la somministrazione di apposito questionario, acquisisce dal cliente informazioni utili sulle esperienze e conoscenze in materia di investimenti, sulla sua situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere perdite), gli obiettivi di investimento nonché informazioni sulle esigenze e necessità di quest’ultimo.
- b) Presta a favore del cliente un servizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi nonché attività di assistenza post-vendita in relazione agli stessi. In tal senso l’intermediario provvede a supportare il cliente in relazione ad eventuali operazioni previste dal relativo contratto assicurativo (e.g. riscatti parziali o totali, versamenti di premi aggiuntivi, denunce di sinistro, ecc).
- c) Fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private.
- d) Non fornisce consulenza su base indipendente in quanto percepisce compensi, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dal cliente.
- e) Fornisce una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti d’investimento assicurativi proposti.
- f) Agisce in assenza di obblighi di natura contrattuale che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- g) Comunica che le imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d’affari sono solo quelle pubblicate sul proprio sito internet nella sezione <https://www.facile.it/assicurazioni/compagnie.html>. Una lista di tali imprese è altresì disponibile presso la sede dell’Intermediario e la stessa potrà essere fornita al cliente previa richiesta scritta agli indirizzi di contatto forniti durante la fruizione del servizio.
- h) Comunica che le informazioni oggettive sul prodotto proposto, le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata sono reperibili sul KID e sul DIP aggiuntivo IBIP, se presenti, ovvero sui documenti informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, in relazione al contratto assicurativo proposto.
- i) Comunica che le indicazioni sulle strategie proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati al prodotto di investimento assicurativo proposto o a determinate strategie di investimento proposte, sono reperibili sul documento contenente le informazioni chiave (KID) e sul DIP aggiuntivo IBIP se presenti, ovvero sui documenti informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, in relazione al contratto assicurativo proposto.
- j) Comunica, con riferimento al rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private, di aver adottato ogni presidio funzionale a non arrecare alcun pregiudizio agli interessi dei contraenti e a collocare esclusivamente prodotti adeguati con le esigenze assicurative del cliente in relazione agli obiettivi e alle esigenze assicurative manifestate. Con specifico riguardo ai potenziali conflitti di interessi che possono sorgere nei confronti del contraente/assicurato, l’Intermediario ha adottato una politica di gestione e prevenzione dei conflitti di interessi.

## **Sezione V – Informazioni relative alle remunerazioni**

L'intermediario comunica che:

- a) A fronte dell'attività di distribuzione svolta e della consulenza prestata al cliente in relazione al prodotto intermediato, l'intermediario riceve dall'impresa di assicurazione una commissione sotto forma di retrocessione di una parte degli oneri inclusi nel premio assicurativo versato dal contraente, nonché di una parte degli oneri annualmente addebitati sugli importi investiti. Inoltre, l'impresa può riconoscere benefici economici all'intermediario al raggiungimento di obiettivi predefiniti, stabiliti per gruppi di prodotti e parametri quantitativi, senza essere legati alla distribuzione di singoli o specifici prodotti di investimento assicurativo. L'intermediario che entra in contatto con il cliente, operante in qualità di collaboratore dell'Intermediario principale, può altresì ricevere una specifica remunerazione per l'attività distributiva svolta. Di tale eventuale corrispettivo aggiuntivo ne sarà data evidenza nella documentazione precontrattuale consegnata al cliente.
- b) Relativamente alle cifre esatte riconosciute per il contratto proposto si rimanda esclusivamente a quanto indicato nella documentazione di polizza, dove viene specificato l'importo percepito per tale attività. In ogni caso, il cliente non sostiene alcun costo diretto per i servizi ricevuti dall'intermediario. In aggiunta a quanto precede si segnala che le retrocessioni periodiche riconosciute all'intermediario sono destinate a migliorare la qualità del servizio fornito al cliente.
- c) L'importo percepito dall'intermediario per la valutazione periodica dell'adeguatezza è incluso nell'importo complessivo per i servizi forniti al cliente e pagato direttamente dall'impresa di assicurazione.
- d) L'informativa sui costi e oneri è fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento (KID) e del DIP aggiuntivo IBIPs.
- e) Le informazioni di cui ai punti precedenti sono relative ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.

## **Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi**

L'intermediario comunica che:

- a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono quelle previste dalle singole imprese.
- c) L'impresa di assicurazione emittente non ha concesso all'intermediario proponente ed ai suoi collaboratori autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati per suo conto. Stante la suddetta mancata autorizzazione, il pagamento del premio eseguito all'intermediario o ad un suo collaboratore non ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi degli artt. 118 Codice delle Assicurazioni fino a quando il premio non verrà incassato dalla Compagnia.

## **Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente**

L'intermediario comunica che:

- a) L'attività di distribuzione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente o all'intermediario. Per i reclami all'intermediario può rivolgersi a mezzo posta ovvero e-mail, ai seguenti recapiti: [Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami](mailto:Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami), Via Sannio 3, 20137 Milano – e-mail: [reclami@facile.it](mailto:reclami@facile.it). Sul sito del Broker alla pagina [www.facile.it/reclami-assicurazione.html](http://www.facile.it/reclami-assicurazione.html) sono presenti maggiori informazioni. Per i reclami all'impresa preponente si fa rinvio ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo. Qualora il contraente non dovesse essere soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte

dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, ha altresì la facoltà di rivolgersi all'IVASS quanto indicato nel DIP Aggiuntivo.

- c) Il Contraente ha la facoltà di:
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
  - nonché di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- d) Gli assicurati hanno altresì la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione** istituito presso la Consap, Via Yser 14,00198 Roma, telefono 06.857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

### **Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

L'Intermediario comunica che:

- a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 il quale prevede che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini:
- non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta (di seguito le "Informazioni"). Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le Informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
  - È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari.
  - Qualora le Informazioni siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito nel primo punto. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione che attesta l'avvenuto oblio oncologico. Tale certificazione è rilasciata secondo le disposizioni del decreto del 5 luglio 2024, ovvero a seguito di presentazione di istanza secondo le modalità e come da modello allegato 1 di cui al citato decreto.
  - I distributori procedono alla cancellazione delle Informazioni entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.
- Per tutte le pertinenti informazioni si rinvia alla lettura del DIP aggiuntivo.
- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**ALLEGATO A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COLLABORAZIONI**

Facile.it lavora in collaborazione con compagnie e intermediari, di seguito si riportano le tabelle con informazioni relativi ai rapporti intercorrenti con Facile.it

<b>Partner</b>	<b>Sez. e n. RUI / N. Isc. Albo Imprese</b>	<b>Tipo</b>	<b>Marchio</b>	<b>Compagnia intermediata</b>	<b>Mandato/ Ratifica mandato all'incasso ex art. 118 CAP</b>
Firstance S.r.l.	B000350474	Intermediario emittente	Firstance	Inter Partner Assistance S.A.	No
GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia	n. I.00176	Compagnia	GamaLife	GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia	No